



Comune di Cinto Euganeo

- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 18 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE N. 109/1994
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

Articolo 4 Conferimento degli incarichi

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Articolo 5 Ripartizione verticale

Articolo 6 Prestazioni parziali

Articolo 7 Ripartizione orizzontale

Articolo 8 Incarichi collegiali con professionisti esterni

Articolo 9 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 10 Termini per le prestazioni

Articolo 11 Ritardo adempimento delle prestazioni

Articolo 12 Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

Articolo 13 Termini per la liquidazione del fondo relativo ai lavori pubblici

Articolo 14 Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

Articolo 15 Pagamenti delle competenze

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 16 Sottoscrizione degli elaborati

Articolo 17 Utilizzazione degli elaborati

CAPO V - ALTRI ONERI

Articolo 18 Spese

Articolo 19 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

Articolo 20 Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI - NORME FINALI

Articolo 21 Relazione periodica sulla applicazione del regolamento

Articolo 22 Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Articolo 23 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per documento preliminare alla progettazione si intende la prestazione descritta all'art. 8 comma 1 lett. c) del Regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16; per coordinamento della progettazione, redazione del piano di sicurezza, coordinamento per l'esecuzione dei lavori si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modificazione ed integrazioni; per direzione dei lavori e collaudo/regolare esecuzione si rimanda alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazione, nonché al Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni e/o varianti, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,5% (unovirgolacinquepercento), salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% (trentapercento), salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della L. 109/94 ovvero dagli stanziamenti relativi agli interventi da realizzare, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 1, sono conferiti con atto del responsabile dell'ufficio tecnico.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 109 del 1994.
4. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
5. Nei casi di cui al comma 2, qualora il responsabile dell'ufficio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o dall'Assessore delegato, qualora ritengano che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta Comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, l'atto di conferimento diventa esecutivo.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di

collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

8. Le ore straordinarie preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, saranno, entro i limiti della quota stabilita, retribuite nella misura e alle condizioni previste, ovvero, ammesse al riposo compensativo.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5

Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, con riferimento ai singoli livelli di incarico, è effettuata con il provvedimento di liquidazione in applicazione di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alla tabella B, di cui all'articolo 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, o alla tabella I.2 di cui all'articolo 59 della legge 2 marzo 1949 n. 144, ovvero ad altre eventuali disposizioni successive regolanti la stessa materia, in relazione al titolo professionale del tecnico incaricato.

3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo relativamente ai lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è determinata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato.

Art. 6

Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la percentuale da calcolarsi sulla quota del fondo relativa alla progettazione è la seguente:

- | | |
|---|-----|
| a) solo progetto preliminare: | 30% |
| b) solo progetto definitivo: | 70% |
| c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase: | 90% |
| d) solo progetto esecutivo: | 70% |

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 5, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 8 e 9; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

Art. 7
Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo è ripartita come segue:

	Incaricati	Percentuale
A)	Responsabile unico del procedimento	15%
B)	Incaricati della redazione del documento preliminare della progettazione di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 109/1994	5%
C)	incaricati della progettazione e tecnici loro collaboratori	35%
D)	coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazione ed integrazioni, e/o incaricati della redazione del piano di sicurezza e/o tecnici loro collaboratori	5%
E)	coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazione ed integrazioni e/o tecnici loro collaboratori	5%
F)	incaricati della direzione dei lavori e tecnici loro collaboratori	20%
G)	incaricati del collaudo e tecnici loro collaboratori	10%
H)	componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto, pur non sottoscrivendone i relativi elaborati	5%

Il Responsabile dell'ufficio attuatore dell'intervento può nominare un coordinatore della progettazione quando la redazione di un progetto richieda una pluralità di competenze tecniche. L'aliquota di cui al punto B) della tabella è sommata a quella prevista al punto C) della medesima tabella nei casi in cui non si renda necessaria la redazione del documento preliminare alla progettazione.

L'aliquota di cui al punto D) della tabella è sommata a quella prevista al punto C) della medesima tabella nei casi in cui non si renda necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione e/o la redazione del piano di sicurezza.

L'aliquota di cui al punto E) della tabella è sommata a quella prevista al punto F) della medesima tabella nei casi in cui non sia necessaria la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'aliquota di cui al punto G) della tabella è sommata a quella prevista al punto F) della medesima tabella nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

L'aliquota di cui al punto H) della tabella è sommata a quella prevista al punto C) della medesima tabella nei casi in cui alla redazione del progetto non abbiano preso parte altri componenti dell'ufficio.

2. Qualora l'attività di progettazione e/o direzione lavori delle opere pubbliche sia effettuata da professionisti esterni o da altri Enti ed organismi, spetteranno comunque al responsabile unico del procedimento, ovvero al responsabile del procedimento, le quote percentuali come determinate alle lettere A) e B) della tabella del precedente comma.

3. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- a) il 15 per cento al responsabile unico del procedimento;
- b) il 55 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- c) il 20 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
- d) il 10 per cento ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

4. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3, purché, con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

5. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 3 lettere c) ed d), le relative quote sono sommate a quella prevista alla lettera b) del medesimo comma 3.

6. Qualora il responsabile unico del procedimento assuma le funzioni di progettista, le singole quote di competenza sono cumulate.

art. 8

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto allo 1,15 per cento dell'importo stimato delle opere o del lavoro ovvero al 20 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

Art. 9

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da realizzare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali

o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 10

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 1, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile unico del procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 11

Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca

è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile unico del procedimento.

2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato;
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 13

Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 11, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 13

Termini per la liquidazione del fondo relativo ai lavori pubblici

La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme del presente regolamento.

La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del procedimento, che avverrà in occasione della prima liquidazione dell'Ente finanziatore.

In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al gruppo tecnico prima dell'approvazione dell'appalto dei lavori ovvero ai soli lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive; parimenti l'incentivo all'ufficio Direzione lavori ed al Collaudatore non potrà essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione a cura del soggetto competente.

Art. 14

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

- a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
- c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

- a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

Art. 15

Pagamenti delle competenze

1. Il pagamento delle competenze può essere prorogato fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia

generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Cinto Euganeo - Ufficio tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 17

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché, per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 18

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.

L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 19

Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Qualora, per l'espletamento degli incarichi di progettazione fosse necessaria l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, gli oneri derivanti da tale iscrizione, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, saranno a totale carico dell'amministrazione.

2. Saranno altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, qualora dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

3. L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non potrà essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni senza alcuna restrizione.

4. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6;
- e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

6. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 56-bis e 58-bis della norma citata, come introdotti dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 20

Oneri per la copertura assicurativa

Come previsto dall'art. 106 del Regolamento generale dei LL.PP. (D.P.R. n° 554/1999) l'Amministrazione provvederà a fornire al dipendente incaricato della progettazione una polizza a garanzia dei rischi professionali, il cui premio sarà per due terzi a carico dell'Amministrazione

stessa e per un terzo a carico del dipendente; quest'ultimo onore sarà trattenuto in sede di liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/1994.

Nel rispetto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'atto di regolazione n. 8/1999 dell'Autorità, l'Amministrazione si farà carico delle spese di iscrizione ai rispettivi Ordini o Collegi professionali dei dipendenti incaricati dell'attività di progettazione, abilitati all'esercizio della professione.

Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi, derivanti dall'esercizio della funzione di Responsabile unico del procedimento, indipendentemente dall'incarico di progettazione o direzione dei lavori.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 21

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile unico del procedimento ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, il responsabile del procedimento, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
- b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

2. Copia della relazione è trasmessa al segretario comunale e alle rappresentanze sindacali presenti nell'ente.

3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.

4. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell'ufficio tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

5. Per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione del fondo, se non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, nel silenzio di questo, al responsabile unico del procedimento.

Art. 22

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, antecedente la modifica intervenuta con la legge n. 127 del 1997.

2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.

3. Qualora le aliquote dell'1,5 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, e del 30 per cento, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more

dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art. 23

Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

TABELLA 1**TERMINI PER LA PROGETTAZIONE**

(art. 10, comma 2)	preliminare (giorni)		definitivo (giorni)		definitivo ed esecutivo congiunti (giorni)		esecutivo (giorni)	
	Fino a 100.000 Euro	Da 100.000 a 1.000.000 di Euro	Fino a 100.000 Euro	Da 100.000 a 1.000.000 di Euro	Fino a 100.000 Euro	Da 100.000 a 1.000.000 di Euro	Fino a 100.000 Euro	Da 100.000 a 1.000.000 di Euro
Lavori di nuova costruzione	20	25	30	40	40	50	30	40
Lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	20	25	30	40	40	50	30	40
Lavori stradali ed assimilati	20	25	30	40	40	50	30	40
Opere di urbanizzazione	20	25	30	40	40	50	30	40
Reti tecnologiche nel centro abitato	20	25	30	40	40	50	30	40
Altri lavori pubblici	20	25	30	40	40	50	30	40